



Città di Solofra

Provincia di Avellino

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 08-04-2019**

Registro Generale n. 249 Del 08-04-2019

**DETERMINAZIONE
AREA III[^] TECNICA**

N. 71 DEL 08-04-2019

Oggetto: Indizione Gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via CasaPapa. Nomina Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione. CUP: D68E18000160002- Cig: 7879852394.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III^o “ TECNICA “

Richiamati:

- Il Decreto del Sindaco n°23 del 28.12.2018, prot. n° 18823 del 28.12.2018, di incarico di Dirigente dell'Area III[^] “TECNICA”;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 87/2016 e ss.mm.ii.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;

Premesso:

-che con delibera n.70 del 28.04.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Casapapa per l'importo di euro 1.300.000,00;

-che detto progetto è stato finanziato con i fondi di cui all'art.1 comma 140 della legge 11.12.2016 n.232;

-che a seguito della verifica da parte della Commissione Regionale (Task Force) del 3.05.2018 ai fini dell'emissione del relativo decreto fu richiesta la rimodulazione del progetto che prevedesse l'aggiornamento dei prezzi desunti dalla tariffa regionale in vigore per l'anno 2018;

-di accertare che il livello di confidenza sulle verifiche di vulnerabilità fosse almeno rientrante nella classifica LC2;

-che in virtù del predetto aggiornamento dei prezzi andava rimodulato il computo metrico eliminando le voci relative alla sostituzione degli infissi in quanto già oggetto di finanziamento per l'efficientamento energetico;

-di procedere alla rimodulazione del progetto con l'adeguamento e l'ampliamento dei servizi igienici presenti nel plesso, rimodulando conseguentemente l'importo del quadro economico generale;

-che in virtù di quanto su indicato l'U.T.C. ha invitato la RTP affidataria del servizio di ingegneria in data 18.05.2018 a predisporre tutti gli atti necessari relativi alla rimodulazione del progetto così come richiesto dalla commissione ispettiva ivi compresa l'aggiornamento della pratica necessaria al rilascio del CPI;

Considerato:

che la RTP ha trasmesso in data 4.10.2018 prot.14223 il progetto rimodulato comprensivo di tutti gli allegati richiesti;

-che il Comando Provinciale dei VV.F. di Avellino in data 15.10.2018 ed acquisito agli atti del Comune in data 16.10.2018, ha espresso parere favorevole di conformità antincendio con il progetto rimodulato di che trattasi;

- che con deliberazione della G.M. n.200 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto rimodulato
-che a tal fine occorre procedere all'indizione della gara, atteso che con D.M. n.1007/2017 e a lume delle Linee Guida del MIUR prot.26566 del 8.10.2018 è stato richiesto anticipazione del 20% dell'importo concesso che la regione Campania ha erogato.

Ritenuto opportuno procedere a quanto su indicato, nonchè nominare il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione:

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale della presente.
- 2) Di indire gara d'appalto, per i lavori relativi all'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Casapapa, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lvo n. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lvo n. 50/2016 ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'assegnazione di 15 punti per l'offerta economica e 85 punti per l'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 97, co. 7, del suddetto D.Lvo.
- 3) Di approvare il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento di che trattasi dando atto che l'importo dell'appalto ammonta ad **Euro 916.573,86** di cui € 53.010,47 (non soggetti a ribasso) quali oneri per la sicurezza oltre I.V.A. al **10%**.
- 4) Di nominare quale direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione il dipendente comunale geometra Antonio de Majo.
- 5) Che il CUP del progetto è D68E18000160002.
- 6) Che il CIG è 7879852394.
- 7) La presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi della legge n.69/09.

IL R.U.P.

F.to:

IL DIRIGENTE DELL'AREA III°
"TECNICA"

F.to: TARANTINO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione.

Solofra, li 18-04-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA II° FINANZIARIA
F.to: Lettieri Antonio

**ATTESTATO DI
PUBBLICAZIONE**

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line ai Sensi della Legge N. 69/09 dal 07-05-2019 al 22-05-2019

Il Preposto al Servizio Pubblicazioni On line

SALVATORE
SCOGNAMIGLIO



Sindaco del Comune di Solofra
Piazza S Michele n°5 – Solofra (AV)
sindaco@comune.solofra.av.it
protocollo.solofra@asmepec.it

R.U.P. Ing. Ennio Tarantino
ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it
ingegnerecapo.solofra@asmepec.it

Geom. Antonio De Majo
protocollo.solofra@asmepec.it

Segretario Generale (Resp. Anticorruzione)
dott. Antonio Esposito
segretario@asmepec.it

P.c. **Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori**
direzione.cnappc@archiworldpec.it
arealegale.cnappc@archiworld.it

Avellino, 09/05/2019
prot.: 557/19 IE

Oggetto: Indizione Gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via CasaPapa. Nomina Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione. CUP: D68E18000160002- Cig: 7879852394 – DETERMINA n°71 del 08/04/2019 - INVITO – DIFFIDA.

A seguito di segnalazioni pervenute, Questo Ordine, ha preso in esame la Determinazione di cui all'oggetto, n°71 del 08/04/2019, Registro Generale n. 249 Del 08-04-2019, a firma del Dirigente dell'Area Tecnica di codesto Ente, Ing. Ennio Tarantino, riguardante l'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Responsabile della Sicurezza il Geom. Antonio De Majo.

Nel merito, si segnalano diverse anomalie, infatti, i lavori di che trattasi, riguardano **l'adeguamento sismico** della scuola dell'infanzia di via Casapapa per l'importo di euro 1.300.000,00 opere che rientrano nella competenza esclusiva di Architetti e Ingegneri.

La scelta operata dal RUP, che ha nominato un Geometra dipendente dell'ente, risulta essere in totale contrasto con la normativa, con la chiara ed esaustiva giurisprudenza di settore e non ultimo all'art. 3 del D.M. n. 58 del 2017, secondo il quale **"L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n 328, e iscritti ai relativi Ordini di appartenenza"**.

Dagli approfondimenti poi eseguiti, il Geom. Antonio De Majo non risulterebbe neanche iscritto all'Albo dei Geometri e pertanto in netto contrasto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 24 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Aldilà della sopra richiamata normativa e nel rispetto della sicura professionalità, diligenza e obiettività del tecnico scelto, appare alquanto azzardata e irresponsabile la scelta effettuata da codesto ente consistente nell'affidare tale incarico, a tale figura professionale in quanto trattasi di un intervento di particolare complessità, quale è appunto un adeguamento sismico di un edificio esistente, da realizzare su una struttura strategica quale appunto una scuola dell'infanzia.


Non risulta poi chiara la definizione di “*Responsabile della Sicurezza in corso di esecuzione*”, figura probabilmente erroneamente associata dal RUP a quella di “**Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione**”, figura definita dall’art. 89 comma 1 lettera e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e per il quale si rammenta occorre essere in possesso dei requisiti abilitativi/formativi previsti dall’art. 98 del sopra citato Decreto.

Per quanto sopra esposto, si **invita e diffida** Codesta Amministrazione a volere agire in autotutela, per ciò stesso, annullando tale incarico, ovvero a volerlo emendare delle riscontrate illegittimità;

Nelle more del dispositivo dell’art. 348 del C.P. si invita il Geom. Antonio De Majo ad astenersi dall’incarico conferitogli;

Si rappresenta, altresì, che Questo Ordine, in caso di mancato positivo riscontro, porrà in essere tutte le attività a tutela della professionalità e della dignità della categoria e dei propri iscritti, nonché ad inviare segnalazione alle autorità competenti. Nessun dubbio, infatti, esiste a che l’Ordine professionale sia legittimato ad essere attore attivo, ogni qual volta le regole di scelta del contraente e gli atti della procedura della P.A. siano idonei a determinare la lesione di profili della professionalità. Qual è il caso di che trattasi.

IL PRESIDENTE
(Arch. Erminio Petecca)



L'EMERGENZA

Peggiora l'efficienza della rete di distribuzione idrica, con perdite in Irpinia fino al 53%

Acqua, uno spreco senza fine

Il 29% delle famiglie non si fida di quella del rubinetto. Il 18% lamenta irregolarità

"Che nessuno venga lasciato indietro è il motto dell'Agenda 2030. Per questo l'Asvis monitora il percorso del Paese verso la sostenibilità guardando anche alle disuguaglianze territoriali". Così il portavoce dell'Asvis **Enrico Giovannini** in una nota in cui l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, proseguendo il lavoro iniziato con il Rapporto 2018, pubblica l'analisi aggiornata al 2017 dell'evoluzione dei territori italiani rispetto al raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi, Italia inclusa. Il 70% della popolazione mondiale ha accesso ad acqua potabile gestita in modo sicuro.

In Europa, in alcuni paesi, permane una quota di popolazione priva di servizi igienici nella propria abitazione. In Italia, la quasi totalità della popolazione ha accesso alla risorsa idrica e dispone di servizi igienici nelle abitazioni.

L'Italia presenta il maggiore prelievo di acqua per uso potabile pro capite tra i 28 Paesi dell'Unione europea: 156 metri cubi per abitante nel 2015. Nel 2015 sono stati prelevati 9,5 miliardi di metri cubi d'acqua per uso potabile, ma solo 8,3 miliardi di metri cubi d'acqua sono stati immessi nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile. Di questi, sono stati erogati agli utenti soltanto 4,9 miliardi di metri cubi d'acqua, corrispondenti a 220 litri per abitante al giorno. L'efficienza della rete di distribuzione dell'acqua potabile è in peggioramento. La quota dell'acqua immessa in rete che arriva agli utenti finali è infatti scesa, dal 62,6% nel 2012 al 58,6% nel 2015.

In Irpinia viene persa durante il tragitto ben il 53% dell'acqua immessa. La media in Italia è del 41%. A Salerno è addirittura peggio: 56%. Record negativo a Frosinone con il 78%

Nel 2018 il 10,4% delle famiglie italiane lamentano irregolarità nel servizio di erogazione dell'acqua nelle loro abitazioni. Questa quota è ancora in aumento rispetto agli anni precedenti. In Campania è del 18%. È la quarta regione in Italia, la prima è la Calabria (40), Sicilia, (29), Molise (18). In senso opposto al primo posto l'Emilia Romagna con il 3%.

È stabile la quota, pari al 29,0%, di famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l'acqua di rubinetto. Nel 2015, in Italia, sono in esercizio 17.897 impianti di depurazione delle acque

reflue urbane. La percentuale (in termini di abitanti equivalenti) di carichi inquinanti di origine civile confluiti in impianti di tipo secondario o avanzato, che rappresentano il 44,2% del parco depuratori, è pari al 59,6% dei carichi inquinanti potenziali generati sul territorio; in leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti, con un aumen-

to di due punti percentuali rispetto al dato 2012 e di sei punti percentuali rispetto al dato 2005.

A livello regionale, le differenze di performance dei servizi idrici per uso civile dipendono, oltre che dal diverso assetto gestionale, anche dalle diversità geografiche e morfologiche del territorio, dalla differente disponibilità d'acqua offerta in natura e dal-



la vulnerabilità a fenomeni di carenza idrica che ne consegue.

Tutte le regioni del Nord, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia, hanno un livello di efficienza di rete superiore al dato medio nazionale. Le maggiori criticità si rilevano in alcune regioni del Centro e del Mezzogiorno. L'indicatore raggiunge i valori più bassi in Basilicata (43,7%), Sardegna (44,4%), Lazio (47,1%) e Sicilia (50,0%).

Tra il 2012 ed il 2015 si registra una diminuzione anche sul piano dell'erogazione, che passa da 241 a 220 litri per abitante al giorno. Il decremento è particolarmente evidente nel Lazio e in Puglia, con una riduzione di 43 litri nell'erogazione giornaliera per abitante; seguono Umbria (-35 litri) e Abruzzo (-31 litri). Ai residenti delle regioni insulari viene erogato mediamente un volume minore di acqua (188 l/ab/g). Nonostante la lieve flessione rispetto al 2012, la Valle d'Aosta, con 454 litri erogati per abitante al giorno, detiene nel 2015 il valore regionale più alto, dovuto alla considerevole diffusione di fontanili sul territorio, che danno luogo ad erogazioni non trascurabili (Figura 6.4).

Il punto di vista delle famiglie sulla qualità del servizio di erogazione dell'acqua, monitorato nel 2018, non presenta variazioni significative a livello nazionale rispetto all'anno precedente.

Le famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua si attestano al 10,4%, in lievissimo aumento (0,3 punti percentuali) rispetto al 2017, mentre quelle che non si fidano di bere l'acqua del rubinetto si attestano al 29,0%. A livello regionale, le variazioni rispetto all'anno precedente sono più rilevanti. In Sicilia, la percentuale di famiglie che lamentano irregolarità del servizio (29,3%) diminuisce di oltre sei punti percentuali rispetto al 2017.

Rimane stabile, oltre la metà, il 53,3% la percentuale delle famiglie residenti in Sicilia che dichiarano di non fidarsi della potabilità dell'acqua del rubinetto. In Sardegna, aumenta di cinque punti percentuali la quota delle famiglie che lamentano irregolarità, raggiungendo la quota del 17,6%; inoltre, seppur in calo di sei punti percentuali rispetto al 2017, anche la quota delle famiglie che dichiara di non fidarsi di bere l'acqua del rubinetto rimane piuttosto alta (48,5%) e torna ai valori che presentava nel 2010.

DVFFDSFSDFDS

Lioni-Grottaminarda / I sindacati rilanciano l'allarme sul completamento

"Silenzio assoluto sull'opera"

Dubbi anche sullo Sblocca cantieri: "Tempi ancora incerti"

IRPINIA - «La burocrazia statuale è ormai padrona di tutto, e della Lioni-Grottaminarda sta per decretare non il blocco, ma la morte». È questo l'incipit di un duro comunicato diffuso da Cgil, Cisl e Uil che tornano a lanciare il grido d'allarme relativo al completamento di un'infrastruttura fondamentale per il futuro non solo dell'Irpinia, ma dell'intero Mezzogiorno.

«È stato tolto il commissario il 31 dicembre 2018, si è aspettato mesi per l'individuazione di una soluzione e intanto con cantieri fermi o a singhiozzo i lavoratori sono stati licenziati. Sull'ultimo cantiere della Saf 3 srl gli ultimi 30 dipendenti sono in procedura di licenziamento con stipendi arretrati da 4 mesi. Poi - proseguono i sindacati - si è individuato il committente nella Regione Campania, con un passaggio di competenze tra Ministero e Regione con il decreto sblocca cantieri ma, ad oltre un mese dal passaggio formale delle competenze amministrative, vige il silenzio assoluto. Nemmeno è stato avviato il sostanziale trasferimento delle carte e dei consuntivi dei lavori perché si possa avviare, successivamente, una ripartenza dei cantieri. Lo sblocca cantieri - proseguono Cgil,



La manifestazione dello scorso marzo sulla Lioni-Grottaminarda

Cisl e Uil - assegna le competenze in capo all'Assessorato regionale alle Infrastrutture, ma se si volesse aspettare ancora la conversione in legge, l'opera della Lioni Grottaminarda non avrebbe più tempi certi per la sua ripresa, nemmeno per l'autunno 2019. Un disastro - proseguono - che già noi sindacato delle Costruzioni, Fillea, Filca, Feneal e Cgil, Cisl e Uil insieme ai Costruttori e ai Comuni della dell'Ufita, della Baronìa, della Valle del Cervaro e dell'Alta Irpinia denunciavamo. Il primo marzo scorso una manifestazione di popolo chiedeva lo

sblocco della Lioni-Grottaminarda, il lavoro per i 200 operai, la ripresa delle attività dirette e la salvaguardia dell'indotto. Ancora lo sciopero generale delle Costruzioni a Roma il 15 marzo. Ma al di là della ribalta anche nazionale che ha avuto la manifestazione, continua a crescere l'erba nel cantiere. Si chiede ora - concludono i sindacati - "che la Regione Campania si faccia parte attiva per la richiesta della Cassa integrazione per i lavoratori e convochi subito un tavolo istituzionale con il ministero, l'Unione dei Comuni».

Scuola Casa Papa, la denuncia degli architetti: anomalie nell'affidamento dei lavori

SOLOFRA - Nel mirino dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, la determina a firma del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Solofra, **Ennio Tarantino**, riguardante i lavori di adeguamento sismico della scuola di Casapapa in particolare, l'affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e Responsabile della Sicurezza al geometra **Antonio De Majo**. Secondo l'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, si segnalano diverse anomalie, ad esempio, l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Casa Papa per l'importo di euro 1.300.000,00 sono lavori che rientrano nella competenza esclusiva di Architetti e Ingegneri. La scelta operata dal RUP, che

ha nominato un Geometra dipendente dell'ente, risulta essere in totale contrasto con la normativa. Dagli approfondimenti poi eseguiti, il Geom. Antonio De Majo non risulterebbe neanche iscritto all'Albo dei Geometri e pertanto in netto contrasto a quanto previsto dalla normativa. Scrivono gli architetti: "Al di là della sopra richiamata normativa e nel rispetto della sicura professionalità, diligenza e obiettività del tecnico scelto, appare alquanto azzardata e irresponsabile la scelta effettuata". Di qui l'invito e la diffida all'Amministrazione di Solofra a volere agire in autotutela, annullando tale incarico, così da emendarlo delle riscontrate illegittimità.



Istituto Guarini di Solofra



Citta' di SOLOFRA

Provincia di Avellino

Piazza S. Michele, 42
C.A.P. 83029

P. IVA 00091910646
Telefono 0825 - 582411 - Fax 0825 - 532494

Prot. n. 7123

Addi, 16/05/2019

**Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori**

direzione.cnappc@archiworldpec.it
arealegale.cnappc@archiworld.it

p.c.

Sindaco del Comune di Solofra
Sede

Segretario Generale
(Resp. Anticorruzione)
dott. Antonio Esposito
sede

Geom. Antonio De Majo
sede


OGGETTO: Indizione Gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via Casa Papa. Nomina Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in corso di esecuzione.

CUP: D68E18000160002. Cig: 7879852394. DETERMINA n. 71 del 08/04/2019.

Riscontro alla diffida.

In riferimento alla diffida del 09/05/2019 di codesto On.le Ordine Professionale, acquisita agli atti del Comune tramite pec in pari data al n. 6708 di protocollo, si dà formale assicurazione sull'avvio della necessaria istruttoria intesa all'adozione di ogni previsto provvedimento in sede di autotutela al fine di eliminare le incongruenze se ne ricorrono i relativi presupposti.

Si provvederà ad informare codesto On.le Ordine dei provvedimenti che saranno assunti.



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Ennio TARANTINO



CITTA' DI SOLOFRA

(Provincia di Avellino)

Prot. n. 8054

li, 04/06/2019

Posta elettronica certificata

**ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Provincia di Avellino**
oappc.avellino@archiworldpec.it

e p.c. **Al Sindaco del Comune di Solofra**
Sede

“ **Al Segretario Generale**
(Resp. Anticorruzione Dott. Antonio Esposito)
Sede

“ **Al Consiglio nazionale architetti, Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori**
direzione.cnappc@archiworldpec.it
arealegale.cnappc@archiworld.it

OGGETTO: Indizione gara lavori di adeguamento sismico della Scuola per l'infanzia di via Casapapa.
“Nomina Direttore dei Lavori”.

In riferimento alla diffida di Codesto Onorevole Ordine professionale relativa all'oggetto, acquisita agli atti del Comune in data 09/05/2019 prot. n. 6708 tramite p.e.c., si dà assicurazione formale che la Determina n. 71 dell'8/04/2019 dopo l'istruttoria effettuata dall'U.T.C., verrà rettificata limitatamente alla nomina del Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza.

Si precisa che detta formale assicurazione con precedente comunicazione del 16/05/2019 prot. n. 7123 è stata già comunicata al consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti.

Sarà cura dell'Ufficio trasmettere la determina rettificata.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Ennio Tarantino





AI CNAPPC

Via Santa Maria dell'Anima 10

00186 Roma | Italia

direzione.cnappc@archiworldpec.it

Avellino, 09/07/2019

prot. 898/19 IE

Oggetto: Indizione gara lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via Casapapa. Nomina Direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in corso di esecuzione. AGGIORNAMENTI

Facendo seguito alla nota prot. 557/19 IE del 09/05/2019, inoltrata al Comune di Solofra e a codesto spettabile Consiglio Nazionale e alla quale ha fatto seguito V/s PEC del 17/05/2019, nella quale si chiedeva di conoscere gli sviluppi del caso, con la presente si comunica che dopo aver ricevuto ulteriore comunicazione di rassicurazione da parte del Funzionario Dirigente e Responsabile del Procedimento in data 04/06/2019 prot. 8054 (ALLEGATO 1), ad oggi non risulta pervenuta alcuna Determinazione di Rettifica.

Nel mentre, il Dirigente ha continuato nell'attività amministrativa e mediante la Determinazione n°112 del 10/06/2019 (ALLEGATO 2) ha indetto la gara d'appalto per i lavori di che trattasi procedendo in data 03/07/2019 con prot. 9647 (ALLEGATO 3) alla pubblicazione del Bando di Gara mediante procedura aperta. Tenuto conto che il Comune di Solofra si è reso più volte protagonista per aver adottato procedure anomale, prontamente segnalate da questo Ordine e alle quali la corrispondenza con il Dirigente Ing. Ennio Tarantino non ha mai fatto sì che l'Ente rivedesse le proprie scelte, in ultima la procedura relativa alla Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra (ALLEGATO 4), in considerazione poi, dell'ultima nota pervenuta dal Dirigente e dell'inerzia del Segretario Generale, si chiede l'autorevolissimo intervento di codesto Consiglio al fine di ripristinare almeno i principi basilari che disciplinano e tutelano la nostra professione.

IL PRESIDENTE
(Arch. Eriminio Petecca)

Cod. I2
Cod. GR / grProtocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0000964
Data: 05/08/2019Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
AVELLINO

Oggetto: Indizione gara lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Casappa. Nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in corso di esecuzione – Comune di Solofra.

Si fa seguito alla nota di Codesto Ordine del 9 luglio u.s., prot. n. 898/19 IE, con la quale sono stati forniti aggiornamenti relativi all'oggetto.

In riferimento alla questione prospettata, si prende atto di tutta la corrispondenza e l'attività svolta da Codesto Ordine, anche attraverso l'ausilio dell'ONSAI, e si condividono tutte le valutazioni e le considerazioni effettuate.

L'inerzia comunque tenuta dall'Amministrazione, ha come conseguenza lo svolgimento di nuove e ulteriori iniziative di impulso da parte di Codesto Ordine, quali:

- una verifica, mediante richiesta di accesso civico, per verificare se sia effettivamente avvenuta la sostituzione della figura della DL e del Responsabile della Sicurezza e, all'esito, segnalazione al servizio ispettivo dell'ANAC ai sensi del Regolamento ANAC sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (in GURI n. 241 del 16.10.2018);
- un sollecito al riscontro da parte dell'Amministrazione a quanto richiesto da Codesto Ordine, citando a tal fine l'art. 2 bis della L. 241/1990 che, a fronte dell'istanza di parte, prevede che il procedimento amministrativo da Voi avviato e relativo alle anomalie della procedura debba essere concluso entro 30 giorni; in perdurante assenza di riscontro, le anomalie da Voi riscontrate potranno essere segnalate all'ANAC mediante nuova segnalazione al relativo servizio ispettivo.

Quanto sopra al fine di evitare un inutile dispendio economico che potrebbe derivare dalla impugnazione del bando di gara e che, comunque, è possibile effettuare, previa valutazione discrezionale di Codesto Ordine.

Cordiali saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)*





Città di Solofra

Provincia di Avellino

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 17-07-2019**

Registro Generale n. 470 Del 17-07-2019

**DETERMINAZIONE
AREA III^ TECNICA**

N. 152 DEL 17-07-2019

**Oggetto: Adeguamento sismico della scuola per l'infanzia Casapapa.
CUP:D68E18000160002-REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE
N.71/2019.INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA III° “ TECNICA “

Richiamati:

Il Decreto del Sindaco n°06 del 18.04.2019, prot. n° 5851 del 18.04.2019, di incarico di Dirigente dell' Area III^ “TECNICA“;

Il Piano Esecutivo di Gestione relativo al periodo 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 del 17/04/2019;

il T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 87/2016 e ss.mm.ii.;

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n.200 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via Casapapa dell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
- con determina dirigenziale n.112 del 10.06.2019 è stata indetta gara d'appalto con procedura aperta per i lavori di adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via Casapapa ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, con affidamento dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO:

che, conseguentemente, deve procedersi alla aggiudicazione ed alla esecuzione dei lavori;

-che al punto 4) della determina dirigenziale n° 71 del 08.04.2019 (RG 249) è stata assegnata la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 101 del D.lgs. n.50/2016 (per quanto possibile) a personale tecnico presente nella pianta organica del comune di Solofra

- che in virtù dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento del personale comunale abilitato ad assumere la direzione lavori, è necessario procedere ad individuare con apposita gara in conformità alla normativa vigente soggetti abilitati a ricoprire l'incarico per la direzione dei lavori;

- che è altresì necessario, a causa dell'assenza di personale interno all'Ente, individuare a mezzo gara pubblica professionisti esterni abilitati ad assumere l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione

RITENUTO, altresì, di dover procedere in conformità alle finalità espresse secondo la normativa vigente.

VISTI:

- l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" che per lavori, servizi o forniture inferiori a quarantamila euro consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

- il DPR 05.10.2010 n.207, per quanto vigente;

- il Regolamento comunale per l'affidamento delle forniture e dei servizi in economia già in vigore per il Comune di Solofra;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lg.vo 18.08.2000 n.267;

-

Per tutto quanto in narrativa espresso,

D E T E R M I N A

- 1) di ritenere tutto quanto in narrativa espresso parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di revocare il punto 4) della determina dirigenziale n° 71 del 08.04.2019 (RG 249) nella parte in cui, ricorrendo ex art. 101 del D.lgs. n.50/2016, per quanto possibile, al personale tecnico presente nella pianta organica del comune di Solofra, era stato assegnato allo stesso la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- 3) di indire gara di appalto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50 del 18.04.2016 per il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico della scuola per l'infanzia di via Casapapa" per l'importo di **€. 26.598,36** oltre IVA e Cassa Professionale; mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 4) di dare atto che le spese per l'affidamento del suddetto incarico sono ricomprese nel Quadro Economico approvato con delibera di Giunta Comunale n.200 del 29.11.2018 (Approvazione progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Casapapa. CUP D68E18000160002)
- 5) di stabilire, in ragione di quanto disposto dalla normativa e per le finalità sopra espresse, i seguenti elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare i necessari ed idonei servizi inerenti la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei lavori di Adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di via Casapapa;
 - b) l'oggetto del contratto, in particolare, è l'acquisizione dei servizi di Direzione dei Lavori e di

Determinazione AREA III^ TECNICA n.152 del 17-07-2019 CITTA' DI SOLOFRA

- assistenti del direttore dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le finalità anzidette con conclusione delle attività in maniera utile nel termine massimo dell'ultimazione dei lavori e dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- c) quale forma del contratto, che lo stesso sarà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione nella forma di scrittura privata non autenticata e sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, c.2, del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.;
 - d) quali clausole ritenute essenziali, quelle oggetto del contratto di definizione del rapporto -da formalizzare immediatamente dopo l'adozione del presente atto- e degli atti/documenti in esso richiamati, clausole che sono da intendersi qui integralmente riportate;
 - e) quale modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti nelle pubbliche amministrazioni, il contratto verrà affidato direttamente a professionalità idonea e sulla base dell'importo determinato ritenuto congruo e vantaggioso per l'Ente, previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.;
 - f) che le ragioni che sono alla base della modalità di scelta del contraente risiedono nella necessità di individuare con la massima urgenza, per le motivazioni in narrativa citata, un operatore economico idoneo all'espletamento del servizio attesa la necessità di adempimenti indifferibili e urgenti connessi alle attività del servizio di che trattasi;
- 6) dato atto, altresì, che per la prestazione di che trattasi è stato generato il seguente CIG (Codice Identificativo Gara):
- **CIG: Z0029443E9**
- 7) di precisare che il pagamento delle competenze avverrà come da convenzione e, comunque, subordinatamente all'avvenuto accredito all'Ente delle somme di cui al finanziamento concesso;
- 8) la spesa trova capienza nello specifico appostamento previsto nel quadro economico del progetto
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole ad attestazione è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
- 10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 11) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune ed al link dell'Amministrazione Trasparente in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D.lgs. n.33 del 14.03.2013.

IL R.U.P.

F.to:

IL DIRIGENTE DELL'AREA III°
"TECNICA"

F.to: TARANTINO ENNIO

**ATTESTATO DI
PUBBLICAZIONE**

La presente è stata
pubblicata all'Albo
Pretorio On-Line ai
Sensi della Legge N.
69/09 dal 24-07-
2019
al 08-08-2019

Il Preposto al
Servizio
Pubblicazioni On
line

SALVATORE
SCOGNAMIGLIO



Avellino, 19/02/2018

prot.: 262/18 IE

- Al **Sindaco del Comune di Solofra**
Piazza S Michele n°5 – Solofra (AV)
sindaco@comune.solofra.av.it
protocollo.solofra@asmepec.it
- Al **R.U.P. Ing. Ennio Tarantino**
ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it
ingegnerecapo.solofra@asmepec.it
- Al **Segretario Generale** (Resp. Anticorruzione)
dott. Antonio Esposito
segretario@asmepec.it
- p.c. **All'O.I.V.** (Organismo Indipendente di Valutazione)
protocollo.solofra@asmepec.it

Oggetto: **Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di "Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra"**

A seguito di segnalazione pervenuta, Questo Ordine, ha preso in esame la sotto elencata documentazione relativa ai lavori in oggetto, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) strumento costituito nel 2017 presso il Consiglio Nazionale degli Architetti con la finalità di monitorare i bandi per gli affidamenti di incarichi per i Servizi di Architettura e di Ingegneria.

- DELIBERA G.M. n.146 del 14.09.2017;
- Determinazione dell'Area Tecnica N.219 del 19-09-2017;
- Disciplinare di gara prot. 13660 del 19/09/2017;
- Determinazione dell'Area Tecnica N. 314, del 14/12/2017;
- DELIBERA G.M. N. 206 del 21/12/2017;

Nel merito, sorgono perplessità sulla procedura adottata dalla stazione appaltante.

In particolare, dall'esame del disciplinare prot. 13660 del 19/09/2017 e in ordine alle censure mosse diffusamente alla legge di gara, sotto diversi profili occorre richiamare quanto precisato, in generale dall'ANAC. In particolare, le Linee Guida dell'Autorità, indicano quali operazioni preliminari: la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per la partecipazione; la specificazione per le gare di importo pari o superiore a Euro 40.000 che devono svolgersi **mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta;**

Dal disciplinare appaiono non conformi alla normativa di settore e alle linee guida ANAC per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria i seguenti aspetti:

- 1) il criterio di aggiudicazione utilizzato, **minor prezzo**, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n.50/2016 non è quello idoneo. Infatti le linee guida Anac, per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a Euro 40.000, indicano esclusivamente l'utilizzo del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma3 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016 con il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta deve rispettare il criterio di aggiudicazione;

- 2) La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, non appare conforme, in quanto non si evidenzia nella documentazione, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Il corrispettivo complessivo, pari ad euro 75.319,71 dovrebbe essere calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016, tenendo conto dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e, pertanto considerando le prestazioni minime migliorabili dal concorrente in sede di offerta;
- 3) Non risulta rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 02/12/2016 n. 263, recante Regolamento di Attuazione ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto, nel disciplinare prot.13660 del 19/09/2017, non vi è alcun riferimento all'obbligo che prevede che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono avere all'interno almeno un giovane professionista, cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni.

Oltre a quanto sopra indicato, dall'iter intrapreso, emergono ulteriori gravi incongruità.

In particolare, dalla **Determinazione dell'Area Tecnica N. 314, del 14/12/2017**, emerge che in data 16/10/2017, sarebbe stato redatto verbale, da cui risulta, quale migliore offerta, quella prodotta dal RTP ing. Domenico Pennella ed ing. Massimo Serino con il ribasso del 51,500% per l'importo netto di €. 36.530,05 compreso spese, oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed oltre I.V.A. al 22%.

Da tale Determinazione emerge anche che in data 05/12/2017 con prot. 18081, il R.T.P. abbia trasmesso la documentazione richiesta dalla stazione appaltante con nota prot. n°15368 del 17/10/2017.

Con tale Determinazione quindi la stazione appaltante, il **14/12/2017, OMOLOGA** il Verbale inerente **l'affidamento di progettazione**.

Con la **Deliberazione di Giunta Comunale N° 206 del 21/12/2017**, viene confermato che l'incarico per la progettazione è stato affidato con la Determinazione n°314 del 14/12/2017, non viene riportata né il numero di protocollo né la data di trasmissione del progetto redatto dal R.T.P. ma di contro, **dopo solo 5 giorni** dall'affidamento dell'incarico, il 19/12/2017, il progetto esecutivo viene validato e successivamente approvato con la citata Delibera.

Dalla Deliberazione emerge che la validazione sia stata effettuata ai sensi dell'art.55 del Regolamento DPR 05/10/2010 N.207, il che fa presumere anche all'avvenuta attività di verifica dello stesso. Non vengono indicati né gli estremi del verbale di verifica e di validazione e né tanto meno i nominativi dei soggetti che hanno provveduto a tali adempimenti. A tal proposito preme segnalare che qualora fosse stato il R.U.P. ai sensi del vigente art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle Linee Guida ANAC lo stesso non deve in alcun modo aver partecipato alla fase di progettazione.

Il progetto, che sembrerebbe essere stato redatto in soli 5 giorni, risulta essere completamente diverso da quanto previsto nella procedura di gara. Infatti dalla Deliberazione emerge che: ***"i professionisti incaricati a seguito delle verifiche effettuate e degli approfondimenti eseguiti hanno dimostrato che l'immobile di che trattasi per la modesta resistenza caratteristica del calcestruzzo, emersa a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite da altri professionisti precedentemente alle attività di gara, non ha le condizioni per poter essere adeguato sismicamente alla normativa vigente e pertanto va ricostruito a parità di volumetria."***

Si configura pertanto una chiara elusione della stima delle attività di progettazione da mettere a gara ed emergere quindi un precedente chiaro errore progettuale, posto a bando di gara, oltre ad una attività elusiva che inficia sull'iter di affidamento.

La modifica progettuale, sostanziale, genera un aumento dell'importo dei lavori che passa dagli €. **822.500,00** oltre iva, previsti e indicati anche nella deliberazione di G.M. n.146 del 14/09/2017 ai €. **1.250.000,00** compreso €. 25.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre €. 51.250,22 per oneri di discarica ed oltre €. 341.113,24 per somme a disposizione, per un **totale complessivo della spesa di €. 1.642.363,46**. Quindi


un'attività di progettazione completamente diversa da quella individuata nel bando di gara che richiede requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi completamente diversi a quelli richiesti dal bando proposto. Inoltre il maggiore importo dei lavori potrebbe non consentire l'applicazione della procedura negoziata adottata.

Parte integrante della presente nota, è la check-list generata dalla piattaforma informatica ONSAI e dalla quale emergono ulteriori incongruità alla normativa di settore.


Nell'evidenziare, che il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, risulta essere causa di esclusione alla partecipazione per l'ente, così come previsto dall'ART. 17 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, all'AVVISO PUBBLICO del MIUR di cui al periodo temporale 18.10.2017- 30.11.2017, con la presente si richiama codesta stazione appaltante a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate come sopra indicate;

Si informa, che decorsi giorni quindici dall'invio della presente, qualora codesta stazione appaltante non proceda ad adottare i dovuti provvedimenti, Questo Ordine procederà ad informare l'ANAC per i provvedimenti di competenza.


Il Consigliere (Resp. ONSAI)
(Arch. Vincenzo De Maio)



Il Consigliere Segretario
(Arch. Trivelli Alessandra)



Il Presidente
(Arch. Erminio Petecca)



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: 72087207E

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.avellino

Stazione appaltante: Comune di Solofra

RUP: Ing. Ennio tarantino

Recapiti RUP (mail/ fax/...): protocollo.solofra@asmepec.it

Oggetto del bando: Invito alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura in feriere a € 100.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di

Importo stimato del Servizio in affidamento:
75.319,71
Importo dei lavori a gara Euro 822.500,00. Dopo l'affidamento, l'importo dei lavori diventa il seguente: Euro 1.250.000,00 compreso Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre Euro 51.250,22 per oneri di discarica ed oltre Euro 341.113,24 per somme a disposizione, per un totale complessivo della spesa di Euro 1.642.363,46.

Procedura di affidamento: Procedura ristretta

Termine per presentazione offerta: 05/10/2017

Criterio affidamento: Ribasso sul prezzo

1) **NON** è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n°1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n°973/2016 (paragrafi 2.1 e 2.2).

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016..." .

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi..."*.

Norma di riferimento

D.Lgs. 50/2016 Art.23, comma 14 e 15

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Punti 2.1 e 2.2

2.	Determinazione	del	Corrispettivo
"2.1.	Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012."		

2.2 - Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità delle prestazioni rese.

"2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012."

Giurisprudenza

"Si sottolinea l'esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ex art. 157 Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 co.2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012", al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione" (Tar Calabria Catanzaro, sentenza 2435 del 13 dicembre 2016)".

3) **NON** Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n°1 approvate con delibera 973/2016, l'ANAC precisa che : *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

Norma di riferimento

D.M. 17 giugno 2016 -art. 8

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. (Cfr. testo integrale, con tabelle)

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo III Punto 3

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo V

V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Giurisprudenza

L'erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell'appalto; ne deriva che i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti, e dunque titolari di una capacità specifica alla loro realizzazione, non abbiano potuto partecipare alla procedura di gara, in violazione del principio di concorrenza in materia di contratti pubblici e, dall'altro, che il soggetto aggiudicatario del contratto non sia in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell'opere. (Principi enucleabili dalle sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707; Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 157; T.A.R. Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2003, n. 1357)

4) **NON** è stata adottata la procedura di affidamento corretta in relazione all'importo stimato dei corrispettivi posto a base di gara.

Ferma restando la facoltà di far ricorso alle procedure ordinarie (aperte e ristrette nei settori ordinari; aperte, ristrette e procedure negoziate con bando nei settori speciali), per effetto combinato dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016, i Servizi di Architettura e Ingegneria, possono essere affidati con le seguenti procedure, in relazione all'importo dei corrispettivi posto a base di gara:

- Importo inferiore a 40.000 euro: **affidamento diretto**
- Importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro: **procedura negoziata**
- Importo pari o sup. ad €.100.000 euro e inf. alla soglia comunitaria (€.209.000): **procedura aperta o ristretta**
- Importo pari o superiore a 209.000 euro: **procedure di cui alla parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice**

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art. 32, comma 2

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art. 36 co. 2 lett. a)

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art. 157 comma 2

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punti 1.1 - 1.3.1 e 2.1.1

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, cioè nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa.

2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

2.1.1. Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all'importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e 209.000, rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2, lett. b)), ai quali trovano applicazione le disposizioni dei settori ordinari nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 del Codice.

Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia, approvate con delibera n. 1097/2016 Punti 3.1 e 4.1

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

4.1 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Giurisprudenza

"Imporre uno stringente onere motivazionale finanche "in merito alla scelta della procedura seguita", come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000 €, potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge, oltre che, probabilmente, con i limiti imposti all'attività d'indirizzo esplicabile nel caso che ci occupa. Il Consiglio di Stato, d'altro canto, ben comprende che l'onere di motivare persino le ragioni della scelta della procedura, ed anche per importi minimi, non è tanto gravoso per la stazione appaltante se si considera che proprio in tali procedure, frequentissime invero e "uti singulae" poco rilevanti, si annida largamente il fenomeno sistemico della corruzione. Appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare". (Consiglio di Stato, comm. spec., parere 13 settembre 2016, n. 1903).

"la segmentazione per singole sedi e la scomposizione per singolo anno del rapporto contrattuale hanno concretizzato un artificioso frazionamento finalizzato all'affidamento diretto e reiterato al medesimo contraente, dietro lo schermo del mero rispetto formale del limite di contrattazione diretta stabilito dall'art. 21 della L.P. 23/1990", il Collegio giudicante ha ritenuto che, effettivamente, "l'Amministrazione [...] deliberò il frazionamento di un servizio assolutamente unitario (di generica pulizia), in palese spregio a ogni criterio di ragionevolezza ed economicità, distinguendo immotivatamente servizi per singoli edifici e in periodi temporali irragionevolmente ridotti [...]. Tutte le attività svolte dal Segretario comunale [...] e dagli Amministratori locali convenuti convergono nell'evidenziare che si è fatto ricorso alla trattativa diretta (senza neppure l'interpello ufficioso di altri soggetti) mentre vi erano i requisiti per procedere all'affidamento con forme concorsuali" (sentenza n. 30 del 21.06.2013 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige della Corte dei Conti).

"il danno alla concorrenza, non diversamente da qualunque altra tipologia di danno patrimoniale, non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte. Deve dirsi, piuttosto, che l'omissione della gara costituisce un indizio di danno, in quanto suscita il sospetto che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte. Trattandosi, però, pur sempre e soltanto di un sospetto, occorre dimostrare che effettivamente nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente abbia determinato una maggiore spendita di denaro pubblico; dimostrazione che potrà essere raggiunta con il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello stesso genere di quello in contestazione. Ed è ovvio che solo in ipotesi di dimostrata esistenza del danno potrà farsi ricorso alla liquidazione con valutazione equitativa, che - come è ben noto - è prevista dall'art. 1226 c.c. proprio per sopperire alla impossibilità o, comunque, alla particolare difficoltà di quantificare un danno di cui sia, però, certa l'esistenza" (sentenza n. 90 del 28.01.2015 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania)

8) Nelle procedure, **NON** sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori.

L'art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che **"le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima de valore, taluni lavori, forniture e servizi". Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che "... i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese".**

L'argomento è trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire "la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità", si indica espressamente che **"vanno evitati riferimenti a principi di territorialità"**.

L'ANAC/AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, con delibera n°40/2013. **"I principi di non discriminazione e parità di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale..."**

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.30 comma 1, 2, 3, 7

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.91

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 1.2

1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 1.2.2

1.2.2 Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

Giurisprudenza

Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4735 del 6 settembre 2012:

"Il sacrificio imposto alla libera esplicazione di un'attività di impresa debba avvenire, in conformità dei menzionati canoni di necessità e proporzionalità, attraverso modalità non discriminatorie, ed un simile vincolo operativo conduce inevitabilmente a

fare ricorso a procedure ad evidenza pubblica, trattandosi di modelli di azione amministrativa in grado di favorire la selezione dell'operatore privato attraverso un confronto competitivo aperto ed ispirato alla ricerca del soggetto maggiormente in grado di svolgere l'attività posta a gara, solo in questo caso giustificandosi il sacrificio imposto ai soggetti già autorizzati ad operare sul mercato, ne deriva che lo svolgimento della gara non può andare disgiunto dall'individuazione di criteri obiettivi e non discriminatori di accesso all'attività e dunque, vista la funzione proconcorrenziale dell'evidenza pubblica, di ammissione al confronto competitivo che in essa si attua."

10) NON sono stati rispettati i termini per la presentazione delle offerte.

L'art.79, comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che "... Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65."

Sinteticamente tali termini sono :

- Per la procedura aperta ordinaria: pari o maggiore 35 giorni dalla pubblicazione del bando; (metà per sotto-soglia)
- Per la procedura aperta/ristretta: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia);
- Per la procedura negoziata/dialogo competitivo: pari o maggiore 30 giorni dalla pubblicazione del bando (metà per sotto-soglia)

Il tema è stato più volte trattato dall'AVCP, su casi specifici (Del. 92/2012; Parere Precontenzioso n°179/2012).

Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 60,61,62,64 e 65 del D. Lgs. 50/2016

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art. 79

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla

scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Decreto Legislativo n°50/2016 Art.36, comma 9

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Linee Guida ANAC

Deliberazione AVCP n. 92 del 07/11/2012

Non è conforme ai principi di trasparenza e tutela della parità di trattamento la mancata riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti (deliberazione AVCP n. 16 del 24/01/2007) da parte della stazione appaltante, qualora quest'ultima abbia apportato modifiche al bando di gara riguardanti elementi essenziali dello stesso, quali l'importo complessivo dell'importo a base d'asta ed i requisiti di partecipazione.

Parere di Precontenzioso n. 179 del 24/10/2012

Termine di presentazione delle offerte: ambiguità della lex specialis-In un contesto di incertezza circa l'interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua della legge di gara, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti in vista della selezione della migliore offerta proposta (cfr. AVCP, pareri n.208 del 31.7.2008; n.66 del 10.10.2007; TAR Piemonte, Sez. I, n. 252 del 24.2.2012) Pertanto vanno riammessi alla gara i concorrenti esclusi se c'è discrepanza tra il bando e il disciplinare sul termine ultimo di presentazione dei documenti di gara, a motivazione della condotta colposa della Stazione appaltante(cfr. ex multis Autorità parere n. 125/2012).

Giurisprudenza

La Commissione europea nella Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non, o solo parzialmente, disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", ha affermato che "un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati da tale appalto", e che tale obiettivo può essere raggiunto nel miglior modo tramite la previsione di "termini adeguati" per la presentazione delle offerte, specificando che "i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta".

Tar Lazio sentenza n. 1873 del 9 febbraio 2016, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 23 maggio 2011, n. 4565 "Deve essere censurato l'esiguità del termine (dieci giorni) lasciato ai potenziali concorrenti per la predisposizione di una adeguata offerta, tenuto conto, peraltro, del criterio di aggiudicazione prescelto coincidente con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

11) Il tempo per lo svolgimento del servizio **NON è congruo, in relazione alla prestazioni richieste.**

La normativa vigente non affronta l'argomento, che viene tuttavia trattato dall'AVCP con la delibera n°84/2011, con la quale si evidenzia che "... Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione..."

Norma di riferimento

La normativa vigente non tratta questo tema, lasciando ogni valutazione all'estensore del bando. L'argomento è stato tuttavia trattato dall'ANAC (vedi Line Guida/Orientamenti AVCP/ANAC)

Linee Guida ANAC

Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011

Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.6

1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Giurisprudenza

Non c'è ancora giurisprudenza

12) Se richiesto un ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, **NON è stato fissato un limite massimo (20%).**

A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D. Lgs. 50/2016 (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento del servizio è stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n°1 sui SAI, approvate con delibera 973/2016 (Capitolo VI punto 1.6): **"... il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata..."**.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n° 50/2016 - Art. 95, comma 6 lettera g)

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: ...
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.6

1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Deliberazione AVCP n. 84 del 06/10/2011

Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto

presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Giurisprudenza

Dall'esame della sentenza del Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza 30 aprile 2015, n. 2201 è enucleabile il criterio che è inaffidabile l'offerta proposta da una ditta concorrente in una procedura a evidenza pubblica, qualora il ribasso applicato relativamente al fattore «tempo» palesemente sproporzionato (pari al 55%), pur dovendo realizzare tutte le opere aggiuntive proposte nel proprio elaborato.

La ratio di siffatto principio è quella di garantire, nelle gare pubbliche, ove il ribasso offerto da un'impresa partecipante sia enormemente elevato rispetto a ogni altro concorrente, pur non potendosene evincere alcuna automatica anomalia, che la verifica di sostenibilità dell'offerta deve essere particolarmente rigorosa, essendo a carico dell'interessato documentare in sede amministrativa il fatto di aver beneficiato di peculiari o addirittura eccezionali condizioni di mercato che giustifichino l'offerta.

Qualora, infatti, l'aggiudicataria ottenesse il contratto con margini praticamente insostenibili (come nel caso di specie), il fattore tempo, palesemente disomogeneo rispetto alle altre offerte, tale da determinare un vantaggio immediato per l'impresa, determinerebbe inevitabilmente un serio danno per la P.a.

All'atto di esecuzione del contratto, infatti, la stazione appaltante subirebbe inevitabili inadempienze, con aggravio di oneri e problematiche di esecuzione del contratto, che su di essa ricadrebbero. In tal modo, il legislatore intende tutelare un duplice interesse: da un lato, non ledere la par condicio tra i concorrenti e contestualmente garantire il concreto soddisfacimento delle finalità pubblicistiche sottese al progetto posto a base della gara. Dal punto di vista formale, inoltre, l'offerente deve dare conto delle ragioni che giustificano le variazioni alle singole prescrizioni progettuali e deve dimostrare che la variante proposta garantisce l'efficienza del progetto e le esigenze sottese alla prescrizione variata.

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta **NON** è adeguatamente motivata.

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che "...**La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.**" Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016- Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da "**un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali**", così come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: "**Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).**"

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.83, commi 4 e 5

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara...

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.1 capov. 3

L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo IV punto 2.2.2.1 a)

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall'art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)

Giurisprudenza

Come affermato dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n.1/2003), "ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione è pertanto non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale". Le motivazioni sono legate al presupposto che "per gli atti amministrativi a carattere generale, destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti nei confronti di una pluralità di destinatari, non determinati nei provvedimenti, ma chiaramente determinabili, si pone il problema della loro lesività immediata prima dell'adozione degli atti applicativi: prima cioè che gli atti puntuali che delle clausole degli atti generali fanno applicazione, identifichino in concreto i destinatari da essi effettivamente lesi nella loro situazione soggettiva".

Se è vero che all'Amministrazione è riservata la facoltà di fissare in misura congrua il fatturato, è pure vero che i requisiti richiesti non devono essere illogici ovvero in contrasto con norme primarie o manifestamente eterogenei rispetto allo scopo perseguito o, ancora irrispettosi della par condicio dei concorrenti (principi enucleabili dalle sentenze del Consiglio Stato, Sez. VI, 17.10.2000 n. 5542; Consiglio Stato Sez. V, 1.6.2001 n. 2973)

"Il principio di proporzionalità, di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea, implica che l'Amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti; si risolve, dunque, nell'affermazione per cui l'Autorità non può imporre, obblighi e restrizioni alle libertà dei professionisti, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse. Il principio di proporzionalità implica, dunque, un'indagine trifasica, che passa attraverso l'accertamento della necessità della misura, della sua idoneità allo scopo da raggiungere e della stretta adeguatezza della misura applicata allo scopo da raggiungere" (TAR Lazio, sez. III, 25.1.2007, n. 563).

20) Nel bando di gara **NON sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV).**

L'Art.95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "...l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto...".

L'argomento viene trattato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, che con il Capitolo VI - paragrafo 1.4, sottolineano che, nei documenti di gara, devono essere attribuiti i fattori ponderali, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, prevedendo una forcilla in cui lo

scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato e facendo salva la possibilità di introdurre eventuali sub-elementi di valutazione o sub-punteggi.

L'ANAC riprende, ancora una volta, l'argomento con le Linee Guida n°2, approvate con la deliberazione n.1005 del 21-9-2016 (Capitolo V) **"Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione."**

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n° 50/2016 – Art. 95 commi 6 e 8

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.4

1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 95, comma 8, secondo cui: "I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi".

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha specificato che "si condivide l'osservazione circa il superamento della rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, ma occorre segnalare che, nell'ipotesi in cui i profili soggettivi dell'impresa vengono già considerati quali titoli di partecipazione, la valutazione dell'offerta (relativamente a quegli aspetti) può legittimamente appuntarsi solo sulla parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara (al fine di scongiurare il rischio di apprezzare il medesimo profilo organizzativo sia come titolo di accesso alla gara sia come elemento di qualità dell'offerta tecnica)". In merito alla facoltà di utilizzo dei criteri di premialità, espressamente riconosciuta dall'art. 95, comma 13 del nuovo 'Codice', il Consiglio di Stato condivide la preoccupazione "circa il rischio che un'amministrazione poco accorta e proporzionata di tale opzione possa generare effetti distorsivi della concorrenza o, addirittura, discriminatori, come può accadere, ad esempio, se si assegna un peso eccessivo e sproporzionato al rating di legalità (al quale imprese, pur sane e trasparenti, non possono accedere per ragioni oggettive).

Appare, al riguardo, insufficiente, al fine di scongiurare il pericolo appena segnalato, la raccomandazione relativa all'introduzione nei bandi di criteri compensativi e si segnala la necessità di impartire istruzioni più stringenti ed efficaci, quale, ad esempio, il suggerimento dell'attribuzione di un peso massimo a tale tipologia di criteri.

Si rivela, invece, del tutto opportuna ed esaustiva l'indicazione dei criteri sulla cui base calcolare l'elemento economico dell'offerta come costo del ciclo di vita.

Quanto alla possibilità, riconosciuta dall'art. 95, comma 7, di stabilire un prezzo o un costo fissi, con la conseguenza che la

competizione avviene solo sulla base della qualità dell'offerta, l'ANAC, dopo aver correttamente rilevato che le stazioni appaltanti conservano la facoltà di adottare tale modus procedendi anche in fattispecie diverse da quelle richiamate al comma 2, si limita a raccomandare alle stazioni appaltanti una particolare cautela, sia nell'esercizio di tale facoltà sia nella determinazione del prezzo fisso, ma si astiene da ogni altra più puntuale istruzione.

Sembra, invece, necessario che, tenuto conto della peculiarità di una competizione solo sulla qualità, siano indirizzate alle stazioni appaltanti raccomandazioni più stringenti, che chiariscano in quali ipotesi, oltre a quelle previste dal comma 2, appare utile e consigliabile il ricorso al metodo di aggiudicazione sulla base di un prezzo fisso".

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) **NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n°1 (del. n°873/2016).**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

- a) **Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): da 30 a 50
- b) **Metodologica (modalità svolgimento prestazioni):** da 30 a 50
- c) **Ribasso corrispettivi:** da 0 a 20
- d) **Riduzione tempo:** da 0 a 10
- e) **Criterio ambientale:** da 0 a 5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

L'art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 specifica inoltre che **"La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento."**

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n. 50/2016 - Art.95, commi 6, 8 e 10 bis

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punti 1.5 e 1.7

1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in

cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

1.7.	Il peso da attribuire a ciascun elemento	dovrà essere parametrato come segue:
a)	Per il criterio a):	da 30 a 50;
b)	Per il criterio b):	da 30 a 50;
c)	Per il criterio c):	da 0 a 20;
d)	Per il criterio d):	da 0 a 10;
e)	per il criterio e):	da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Linee guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 Capitolo III – secondo capoverso

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha soffermato l'attenzione sulla "griglia" di fattori ponderali, incentrata su forbici di valori e nell'ambito della quale si prevede un peso significativo (da 30 a 50 punti, sui 100 massimi) per l'elemento costituito dalla "professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico".

A questo specifico riguardo, il Consiglio di Stato, "nel rilevare la minore incidenza prevista per l'omologo elemento dal previgente regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (da 20 a 40, ex art. 266, comma 5, lett. a)), ritiene di segnalare i rischi insiti nella prevista commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione delle offerte, ulteriormente aggravati dalla richiesta che sia "in ogni caso prevista" nel bando "una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica" (capoverso 1.6, punto 1)). Deve ancora rilevarsi che quest'ultima previsione non appare conforme al carattere non vincolante delle linee guida, nella misura in cui introduce un obbligo normativamente non previsto".

Il Consiglio di Stato segnala quindi "l'opportunità di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal più volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattire eccessivamente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte".

22) **NON** è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

Norma di riferimento

Decreto Legislativo - Art.95, comma 8

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di

valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p. 1)

1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica; ...

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto ha evidenziato le indicazioni dell'ANAC ove si prevede che sia "in ogni caso prevista" nel bando "una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica".

Il Consiglio di Stato segnala quindi "l'opportunità di valutare se, pur nell'ambito del favor per la commistione espresso nelle nuove direttive europee in materia e recepito dal più volte citato art. 95 del codice, non sia opportuno chiarire se lo stesso servizio possa al tempo stesso, nella medesima gara, costituire requisito soggettivo di qualificazione/partecipazione ed essere oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economica-mente più vantaggiosa, specificando, per tale evenienza, che sarà oggetto di valutazione solo per la parte eccedente la soglia minima richiesta ai fini della partecipazione alla gara. In caso contrario e di concorrenti tutti egualmente qualificati si profila il rischio di appiattire eccessiva-mente il confronto competitivo, o di arrecare un vantaggio ingiusto al concorrente che utilizza il medesimo servizio come requisito di partecipazione e come elemento di cui chiede la valutazione delle offerte".

23) La riparametrazione del punteggio **NON è stata prevista(solo OEPV).**

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI punto 1.7.2, negli affidamenti di S.A.I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono la **"...riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità..."**.

Il tema della riparametrazione dei punteggi viene successivamente ripreso e sviluppato dall'ANAC, con le Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 (Capitolo III –capoverso 13e successivi).

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.95, comma 8

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p. 2)

1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure: ...

2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità; ...

Linee guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con delibera n.1005/2016 Capitolo III Capoverso 13 e successivi

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza.

L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, Commissione speciale del 6 luglio 2016, con parere 1767/2016 del 2 agosto quanto alla riparametrazione, da valersi quale criterio razionale che serve ad assicurare un corretto equilibrio tra tutte le componenti dell'offerta (in modo che per ogni criterio almeno un'offerta ottenga il punteggio massimo), ha chiarito, al riguardo, "in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 25 febbraio 2016, n. 749), che, poiché nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazione appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, dev'essere espressamente e chiaramente prevista nel bando.

Analoghe considerazioni a quelle poc'anzi formulate possono essere svolte con riguardo all'ulteriore obbligo di prevedere la "riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità". Si segnala sul punto che questo Consiglio di Stato ha ancora di recente ribadito (Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016, n. 266) che nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. riparametrazione. Anche in precedenza si era chiarito che in proposito "il ragguaglio dei punteggi al valore massimo teorico dell'offerta tecnica migliore e conseguentemente delle altre, in cui si sostanzia in estrema sintesi la riparametrazione, non è oggetto di alcuna norma cogente" (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2014, n. 899). Pertanto, la riparametrazione può essere prevista dal bando e conseguentemente applicata dalla commissione di gara, in base ad una valutazione discrezionale "che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione" (Cons. Stato, V, 27 gennaio 2016, n. 266). Per altro verso, la decisione della stazione appaltante di non richiamare l'istituto della riparametrazione può trovare giustificazione "nell'intento di ottenere offerte finalizzate al risparmio di spesa, ferma restando la necessità di miglioramenti tecnico funzionali; invece, applicando la riparametrazione, il rapporto prezzo/qualità si sarebbe invertito, perché modesti miglioramenti tecnici rispetto al progetto base avrebbero comportato l'aggiudicazione alla offerta che poteva comportare maggiori oneri a causa di minori ribassi circa il prezzo" (Cons. Stato, V, 13 gennaio 2014, n. 85)."

24) **NON** è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i**

ribassi.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n°8).

Norma di riferimento

Decreto Legislativo n°50/2016 - Art.95, comma 8

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

Linee Guida ANAC

Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p.3)

1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure: ...
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016Capitolo IV capoverso n. 8 e seguenti)

In alternativa al metodo dell'interpolazione lineare, specie per l'elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Giurisprudenza

(TAR Emilia Romagna, 18 novembre 2009, n.2330)
"La formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, ancorché legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali."



CITTÀ DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

P.zza S. Michele 5

tel 0825 582411

fax 0825 532494

Prot. n. 3567

Solofra 7.03.2018

Spettabile
Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Della Provincia di Avellino
Alla c.a.
Arch. Erminio Petecca, Presidente
Arch. Vincenzo De Maio, Consigliere (Resp. ONSAI)
Arch. Alessandra Trivelli, Consigliere Segretario
PEC: oappc.avellino@archiworldpec.it

E, per conoscenza
Al Sindaco
Al Segretario Generale
All'O.I.V.

SEDE

Oggetto: Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura inferiore ad € 100.000 ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, 1° periodo, per i lavori di "adeguamento/miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra". Nota prot. 262/18 IE del 19.02.2018. Comunicazioni

Con riferimento a quanto segnalato con la nota emarginata in oggetto circa il procedimento posto in essere da questa Amministrazione e dallo scrivente, nella propria qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico, nota assunta al protocollo dell'Ente il 20.02.2018 al n.2881, si comunica che sono in corso gli approfondimenti istruttori tesi ad analizzare la correttezza dell'iter procedurale adottato.

Le risultanze di tali approfondimenti e gli esiti -ivi inclusi eventuali provvedimenti che saranno adottati nel merito- saranno resi noti con separata comunicazione e ciò poiché, appunto, le corpose censure mosse e le perplessità manifestate sono tali da richiedere puntuale ed attento riscontro in tempistiche adeguate.

Tale riscontro -si rassicura- sarà operato, compatibilmente con altri indifferibili adempimenti d'ufficio, nel più breve termine possibile.

Cordiali saluti.



Il dirigente – R.U.P.

Ing. Erminio Tarantino



PROVINCIA DI AVELLINO

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza Lavori
protocollo@pec.anticorruzione.it

p.c. Ill.mo Procuratore Regionale della Corte dei Conti
Regione Campania
campania.procura@corteconticert.it

p.c. Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Edilizia scolastica Asse II (FESR)
Dirigente responsabile: Annamaria Leuzzi
dgefid.ufficio4@istruzione.it

Avellino, 12/3/2018

prot.: 347/18 IE

Oggetto: Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di "Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra"

A seguito di segnalazione pervenuta, in data 07/02/2018, anche ai destinatari della presente, Questo Ordine, ha preso in esame la sotto elencata documentazione relativa ai lavori in oggetto, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) strumento costituito nel 2017 presso il Consiglio Nazionale degli Architetti con la finalità di monitorare i bandi per gli affidamenti di incarichi per i Servizi di Architettura e di Ingegneria.

- DELIBERA G.M. n.146 del 14.09.2017;
- Determinazione dell'Area Tecnica N.219 del 19-09-2017;
- Disciplinare di gara prot. 13660 del 19/09/2017;
- Determinazione dell'Area Tecnica N. 314, del 14/12/2017;
- DELIBERA G.M. N. 206 del 21/12/2017;

Stazione Appaltante: Comune di Solofra (AV) - Indirizzo: Piazza S. Michele,5 - Punti di contatto: 0825/582419/29 - PEC: prot.solofra@asmetpec.it - CIG: 72087207ED -RUP: Ing. Ennio Tarantino (Dirigente Area Tecnica)

In data **20/02/2018**, a mezzo PEC, Questo Ordine, inoltrava alla Stazione Appaltante, Nota prot. 262/18/IE del 19/02/2018 che si allega, evidenziando il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, richiamando la stazione appaltante a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate.

Il giorno **07/03/2018**, con prot. 3567, la stazione appaltante, a mezzo pec, inoltrava comunicazione, che si allega, a firma del Dirigente/RUP, dalla quale non emerge alcuna azione finalizzata a ripristinare le disposizioni violate. Pertanto con la presente, si chiede di verificare quanto segnalato, ed eventualmente adottare i relativi provvedimenti di propria competenza.

Il Consigliere Segretario
(Arch. Trivelli Alessandra)

Il Presidente
(Arch. Erminio Petecca)

Il Consigliere (Resp. ONSAI)
(Arch. Vincenzo De Maio)



CITTÀ DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

P.zza S. Michele 5 tel 0825 582411 fax 0825 532494

Prot. n. 4981

Solofra 03-06-2018

Spettabile
Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Avellino
Alla c.a.
Arch. Erminio Petecca, Presidente
Arch. Vincenzo De Maio, Consigliere (Resp. ONSAI)
Arch. Alessandra Trivelli, Consigliere Segretario
PEC: oappc.avellino@archiworldpec.it

E, per conoscenza
Al Sindaco
Al Segretario Generale
All'O.I.V.

SEDE

Oggetto: Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura inferiore ad € 100.000 ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, 1° periodo, per i lavori di "adeguamento/miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra". Nota prot. 262/18 IE del 19.02.2018. Comunicazione di definizione del procedimento a seguito di approfondimento istruttorio.

Con riferimento a quanto segnalato con la nota emarginata in oggetto circa il procedimento posto in essere da questa Amministrazione e dallo scrivente, nella propria qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico, nota assunta al protocollo dell'Ente in data 20.02.2018 al n. _2881, si comunica -all'esito degli approfondimenti istruttori tesi ad analizzare la correttezza dell'iter procedurale adottato per le corpose censure mosse e le perplessità/gravi irregolarità manifestate- che le risultanze conclusive di tali approfondimenti non hanno rilevato errori procedurali.

Le scelte operate sono state tutte ispirate ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché dai principi dell'ordinamento comunitario come recepiti nel Codice dei Contratti Pubblici, e motivate dalla straordinaria esigenza di conseguire l'obiettivo pubblico imprescindibile di rendere nuovamente operativa nel più breve tempo possibile la scuola primaria di S. Agata chiusa all'utenza per l'avvenuta verifica su alcuni elementi strutturali delle resistenze caratteristiche del calcestruzzo al di sotto dei limiti di accettabilità.

All'esito di quanto approfondito si impone una precisazione: le contestazioni mosse, attraverso l'utilizzo della piattaforma ONSAI - Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, dovrebbero essere utili al superamento delle problematiche rilevate, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni. Ciò nello spirito e nelle finalità che sono state alla base dell'istituzione di tale Osservatorio che prevede appunto tra i suoi obiettivi *in primis* quello di "verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria sull'intero territorio nazionale" e di "alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati, affinché venga attivato, dall'Ordine competente per territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato al superamento delle problematiche rilevate" nonché quello di "fornire alle Stazioni Appaltanti un supporto rapido ed efficace, per la stesura dei disciplinari di gara". Tali attività miranti al monitoraggio delle criticità rilevate esprimono indubbiamente il loro "valore aggiunto" nella fase di pubblicazione degli avvisi/bandi, fasi appunto nelle quali si può intervenire in maniera tempestiva ed efficace sulla risoluzione delle stesse.

Spiace rilevare, a tal proposito, che le modalità operative seguite da Codesto Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino non sembrano affatto ispirate agli obiettivi sopra richiamati e delineati in fase di istituzione dell'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria; piuttosto la forma proposta è quella della contestazione/rilievo di gravi irregolarità. Tali attività non esprimono alcun fine collaborativo e pertanto, a parere dello scrivente, impropriamente si fa ricorso all'utilizzo della piattaforma informatica che da strumento di garanzia e monitoraggio per il rispetto delle procedure di affidamento di servizi di architettura e di ingegneria diventa strumentalmente mezzo di denuncia.

Cordiali saluti.



Il dirigente – R.U.P.
Ing. Ennio Tarantino



- Al **Sindaco del Comune di Solofra**
Piazza S Michele n°5 – Solofra (AV)
sindaco@comune.solofra.av.it
protocollo.solofra@asmepec.it
- Al **R.U.P. Ing. Ennio Tarantino**
ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it
ingegnerecapo.solofra@asmepec.it
- Al **Segretario Generale** (Resp. Anticorruzione)
dott. Antonio Esposito
segretario@asmepec.it
- p.c. **All'O.I.V.** (Organismo Indipendente di Valutazione)
protocollo.solofra@asmepec.it

Avellino, 16/04/2018

prot.: 4981/18 IE

Oggetto: Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di "Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra" – RISCOntRO alla nota prot. 4981 del 03/04/2018

In riferimento alla nota richiamata in oggetto, riguardante l'approfondimento istruttorio circa la procedura posta in essere da codesta Stazione Appaltante e riguardante l'affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura, per i lavori di "Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra", con la presente si prende atto che non sono state formulate valide argomentazioni che possano ritenere corretto il relativo procedimento adottato.

Inoltre le considerazioni personali manifestate dal RUP appaiono fuori luogo e quindi non pertinenti all'attività posta in essere da questo Ordine che solo a seguito di segnalazione, così come fatto anche con altre stazioni appaltanti, ha potuto visionare ed analizzare la procedura di affidamento che si rammenta risulta del tipo "procedura ristretta" ovvero ad invito, in questo caso, di n°16 professionisti scelti dalla Short List dell'Ente e non quindi di pubblico dominio.

Pertanto questo Ordine è venuto a conoscenza di tale procedura solo dopo l'affidamento dell'incarico, manifestando e ampiamente motivando i relativi vizi nonché le incongruità alla normativa di settore.

Ha poi, così come previsto dalla procedura definita dal Consiglio Nazionale degli Architetti e come di prassi corrente, provveduto a comunicare alla Stazione Appaltante le problematiche invitando la stessa a porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate evidenziando che il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, risulta essere causa di esclusione ai relativi finanziamenti, così come previsto anche dall'ART. 17 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, all'AVVISO PUBBLICO del MIUR di cui al periodo temporale 18.10.2017- 30.11.2017.


Trattasi quindi di un'attività non strumentale né tanto meno di denuncia ma prettamente cautelativa e di tutela per lo stesso Ente che potrebbe in tal caso compromettere la possibilità di ricevere il finanziamento per l'adeguamento della scuola primaria S. Agata.

Per tale scuola, si evidenzia, che la stessa era già chiusa all'utenza e lo stesso Dirigente/Rup era già a conoscenza della *"...modesta resistenza caratteristica del calcestruzzo, emersa a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica eseguite da altri professionisti precedentemente alle attività di gara..."* come riportato nelle premesse della Deliberazione di Giunta Comunale N° 206 del 21/12/2017. Inoltre, la variazione del corpo del progetto, da adeguamento a demolizione e ricostruzione, oltre a generare un aumento dell'importo dei lavori e a quanto già segnalato nella nota del 19/02/2018 prot. 268/18 IE, genera anche una variazione sostanziale dell'intervento non anticipata neanche dalla relativa variazione del Piano triennale Opere pubbliche 2018-2020 dell'ente, Piano nel quale, l'intervento programmato ha come oggetto "Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola primaria frazione S. Agata" per un importo complessivo previsto di Euro 1.200.000,00 e quindi non per la demolizione e ricostruzione.

Trattasi quindi di un'ulteriore motivazione che potrebbe generare la perdita del finanziamento con conseguente non raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi dello stesso ente.

Infine, così come più volte manifestato da questo Ordine, si ribadisce la piena disponibilità per supportare le Stazioni Appaltanti nel difficile e complesso lavoro di stesura dei bandi (anche prima della loro pubblicazione).


Il Consigliere (Resp. ONSAI)
(Arch. Vincenzo De Maio)




Il Consigliere Segretario
(Arch. Trivelli Alessandra)



Il Presidente
(Arch. Erminio Petecca)





PROVINCIA DI AVELLINO

Alla **Giunta Regionale della Campania**
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili
U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica
Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli
Dirigente *ing. Nicola Di Benedetto*

uod.501109@pec.regione.campania.it

Avellino, 27/8/2018

prot. 1108/18 IE

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 1015 del 01/08/2018 – “PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA REGIONE CAMPANIA 2018/2020: AMMINISTRAZIONI COMUNALI. APPROVAZIONE” – **SEGNALAZIONE di profili di illegittimità nel procedimento di affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura per il “Progetto di Ricostruzione Dell'Edificio Scolastico Scuola Primaria Di Sant'Agata Irpina Per L'Adeguamento Alla Normativa Sismica Vigente” – Comune di Solofra – ID 44.**

Questo Ordine, dal febbraio 2018, a seguito di segnalazione pervenuta, ha preso in esame la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura ai lavori in oggetto anche attraverso l'utilizzo della piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) strumento costituito nel 2017 presso il Consiglio Nazionale degli Architetti con la finalità di monitorare i bandi per gli affidamenti di incarichi per i Servizi di Architettura e di Ingegneria.

Dopo aver riscontrato, diversi profili di illegittimità rispetto alla normativa di settore, si è provveduto a segnalare alla Stazione Appaltante (COMUNE DI SOLOFRA), tali gravi anomalie, richiamandola a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate.

In particolare, dall'analisi dei seguenti documenti che si allegano:

- DELIBERA G.M. n.146 del 14.09.2017 (ALLEGATO 1);
- Determinazione dell'Area Tecnica N.219 del 19-09-2017 (ALLEGATO 2);
- Disciplinare di gara prot. 13660 del 19/09/2017 (ALLEGATO 3);
- Determinazione dell'Area Tecnica N. 314, del 14/12/2017 (ALLEGATO 4);
- DELIBERA G.M. N. 206 del 21/12/2017 (ALLEGATO 5);
- Determinazione dell'Area Tecnica N. 217 DEL 18-09-2017 (ALLEGATO 6).

Questo Ordine, in data **20/02/2018**, a mezzo PEC, ha inoltrato alla Stazione Appaltante, **Nota prot. 262/18/IE del 19/02/2018** (ALLEGATO 7), evidenziando il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, richiamando la stessa a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate.

Il giorno **07/03/2018**, con nota prot. 3567, (ALLEGATO 8), la stazione appaltante, a mezzo pec, inoltrava comunicazione dalla quale non emergeva alcuna azione finalizzata a ripristinare le disposizioni violate.

Il giorno **13/03/2018**, a mezzo PEC, questo Ordine, inoltrava, **Nota prot. 347/18/IE del 12/3/2018** (ALLEGATO 9), all'ANAC, alla Corte dei Conti della Campania e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per la verifica di quanto segnalato e per la richiesta di adozione di eventuali dovuti provvedimenti.

Il giorno **03/04/2018** con nota **prot. 4981** (ALLEGATO 10), la Stazione Appaltante, procedeva all'approfondimento istruttorio circa la procedura posta in essere non fornendo argomentazioni tali da poter ritenere corretto il procedimento di affidamento adottato.


Il giorno **16/04/2018**, a mezzo PEC, questo Ordine, inoltrava **Nota prot. 497/18/IE**, (ALLEGATO 11), di riscontro all'approfondimento evidenziando, tra l'altro, ulteriori motivazioni di irregolarità.

Per quanto sopra e in riferimento al Decreto Dirigenziale n. 1015 del 01/08/2018 – "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA REGIONE CAMPANIA 2018/2020: AMMINISTRAZIONI COMUNALI. APPROVAZIONE", pubblicato sul BURC n. 59 del 13 Agosto 2018, in particolare della nota di chiarimento posta in calce al richiamato Decreto, si chiede a codesta Unità Operativa Dirigenziale, di voler tener conto di tali anomalie nella fase di verifica dei progetti.


Il Consigliere (Resp. ONSAI)
(Arch. Vincenzo De Maio)



Il Consigliere Segretario
(Arch. Trivelli Alessandra)



Il Presidente
(Arch. Erminio Petecca)





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica
Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0720531 14/11/2018 12,57

Mitt. : Edilizia Scolastica

Dest. : CITTA' DI SOLOFRA; ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATOR...

Classifica : 54.11. Fascicolo : 06 del 2018



Alla Città di Solofra
p.zza San Michele n.5 –Solofra (AV)
sindaco@comune.solofra.av.it
protocollo.solofra@asmepec.it

e p.c. all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della provincia di Avellino
oappc.avellino@archiworldpec.it

OGGETTO: Segnalazione Ordine degli architetti della provincia di Avellino. Richiesta chiarimenti.

Questa struttura dirigenziale ha ricevuto la nota prot. 1108/2018IE del 27 agosto 2018 da parte dell'Ordine degli architetti in indirizzo, con la quale si segnalano dei presunti profili di illegittimità nel procedimento di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la proposta progettuale relativa all'edificio scolastico della frazione Sant'Agata Irpina, trasmessa da codesto Comune alla Regione in riscontro all'Avviso pubblico per la formazione del PTES 2018-2020. Per tale motivo si chiede a codesto Ente di inviare una relazione analitica in cui siano argomentati e chiariti i diversi rilievi evidenziati dal predetto Ordine.

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno precisare che nel caso di ammissione a finanziamento della predetta proposta progettuale, questa Unità Operativa Dirigenziale è tenuta a svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica della legittimità anche degli affidamenti relativi ai servizi di ingegneria e architettura; ragion per cui qualora dovessero emergere profili di illegittimità nei procedimenti svolti da codesto Ente, le relative spese non potranno essere riconosciute e, quindi rimarranno eventualmente a carico di codesto Comune.

Cordiali saluti

Il Dirigente della UOD 09

(ing. Nicola Di Benedetto)



- Al **Sindaco del Comune di Solofra**
Piazza S Michele n°5 – Solofra (AV)
sindaco@comune.solofra.av.it
protocollo.solofra@asmepec.it
- Al **R.U.P. Ing. Ennio Tarantino**
ufficio_tecnico.solofra@asmepec.it
ingegnerecapo.solofra@asmepec.it
- Al **Segretario Generale** (Resp. Anticorruzione)
dott. Antonio Esposito
segretariogenerale.solofra@asmepec.it
- p.c. **All'O.I.V.** (Organismo Indipendente di Valutazione)
protocollo.solofra@asmepec.it
- p.c. Alla **Giunta Regionale della Campania**
Direzione Generale per l'Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
U.O.D. n. 9 – Edilizia Scolastica
Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli
Dirigente *ing. Nicola Di Benedetto*
Responsabile della Posizione Organizzativa:
ing. Michelino Zeoli
uod.501109@pec.regione.campania.it
n.dibenedetto@regione.campania.it;
michelino.zeoli@regione.campania.it,

Avellino, 30/05/2019

prot.: 650/19 IE

Oggetto: Ricostruzione dell'edificio scolastico scuola primaria di Sant'Agata Irpina per l'adeguamento alla normativa sismica vigente. Affidamento Incarico Supporto al RUP.

Questo Ordine, dal febbraio 2018, a seguito di segnalazione pervenuta, ha preso in esame la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura ai lavori in oggetto anche attraverso l'utilizzo della piattaforma ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) strumento costituito nel 2017 presso il Consiglio Nazionale degli Architetti con la finalità di monitorare i bandi per gli affidamenti di incarichi per i Servizi di Architettura e di Ingegneria.

Dopo aver riscontrato, diversi profili di illegittimità, ha segnalato alla Stazione Appaltante (COMUNE DI SOLOFRA), in data **20/02/2018** con **Nota prot. 262/18/IE del 19/02/2018**, il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, richiamando la stessa a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate.

In data **07/03/2018**, con nota prot. 3567, la stazione appaltante, inoltrava comunicazione dalla quale non emergeva alcuna azione finalizzata a ripristinare le disposizioni violate.

Vista l'inerzia della stazione appaltante, in data **12/03/2018**, con Nota prot 347/18 IE, Questo Ordine inoltrava segnalazione alle autorità competenti (ANAC – Corte dei Conti) per gli accertamenti del caso.

In data **03/04/2018** con nota **prot. 4981**, la Stazione Appaltante, procedeva all'approfondimento istruttorio circa la procedura posta in essere non fornendo argomentazioni tali da poter ritenere corretto il procedimento di affidamento adottato.

Il giorno **16/04/2018**, a mezzo PEC, questo Ordine, inoltrava **Nota prot. 497/18/IE**, di riscontro all'approfondimento evidenziando, tra l'altro, ulteriori irregolarità.

A tale nota non perveniva alcuna comunicazione da parte della stazione appaltante.

Di recente, in riferimento a tale procedimento, si prede atto:

- della Delibera di Giunta Municipale n°90 del 22/05/2019 con la quale la Stazione Appaltante procede all'approvazione del progetto esecutivo "aggiornato", richiamando nelle premesse, l'attività amministrativa ritenuta impropria da questo Ordine;
- della Determinazione N. 100 DEL 21-05-2019 a firma del Dirigente/RUP, con la quale, per le vie brevi, si procede ad un'estensione dell'incarico, già oggetto di rilievi, al Ing. Pennella Domenico, nato a Latronico (PZ) il 23/06/1974 e con domicilio fiscale nel Comune di Mercato S. Severino alla Via dei Normanni n. 62, C.F. PNNDC74H23E474H – P.IVA 04488570658, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di SALERNO al n. 4125 già componente della RTP Serino/Pennella aggiudicatario dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi di cui alla determinazione dell'Area III Tecnica n. 314 del 14/12/2017.

I rilievi già segnalati da Questo Ordine con nota prot. 262/18 IE del 19/02/2018 e Riscontro prot. 497/18 IE del 16/04/2018, riguardano il progetto redatto dal RTP incaricato (SERINO/ PENNELLA) che è risultato essere completamente diverso da quanto previsto nella procedura di gara e quindi all'incarico conferito. Nella fattispecie, la procedura di gara, Disciplinare di gara prot. 13660 del 19/09/2017, aveva come oggetto: "**Gara a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ingegneria e d'architettura inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b) e art. 157, comma 2, primo periodo, per i lavori di Adeguamento/Miglioramento sismico edificio esistente scuola elementare via Cortine frazione S. Agata Irpina nel Comune di Solofra**".

Il progetto invece redatto dal RTP riguarda **la demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico**, quindi, una modifica progettuale, sostanziale, che ha generato un aumento dell'importo dei lavori, dagli €. 822.500,00 oltre iva, previsti e indicati anche nella deliberazione di G.M. n.146 del 14/09/2017 ai €. 1.250.000,00 compreso €. 25.000,00 per oneri della sicurezza ed oltre €. 51.250,22 per oneri di discarica ed oltre €. 341.113,24 per somme a disposizione, per un totale complessivo della spesa di €. 1.642.363,46. Un'attività di progettazione completamente diversa da quella individuata nel bando di gara che richiedeva requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi completamente diversi a quelli richiesti. Inoltre, il maggiore importo dei lavori non avrebbe consentito l'applicazione della procedura negoziata adottata.

Si è configurata pertanto una chiara elusione della stima delle attività di progettazione da mettere a gara ed è emerso quindi un precedente chiaro errore progettuale oltre ad una attività elusiva che ha di fatto inficiato sull'iter di affidamento e sul quale la stazione appaltante non ha mai fornito elementi giustificativi e/o di supporto.

Prima con la Delibera di Giunta Municipale n°90 del 22/05/2019 poi con la Determina N. 100 DEL 21-05-2019, si prende atto che la Stazione Appaltante, oltre a non aver posto in essere le necessarie attività di ripristino della procedura d'incarico, persevera prima nel riapprovare il progetto "aggiornato" redatto sempre dallo stesso RTP e addirittura nella Determinazione n.100, il Dirigente/Rup, conferisce l'incarico di Supporto al RUP a uno dei componenti del RTP SERINO/PENNELLA ovvero all'Ing. Pennella Domenico, nato a Latronico (PZ) il 23/06/1974 e con domicilio fiscale nel Comune di Mercato S. Severino alla Via dei Normanni n. 62, C.F.

PNNDC74H23E474H – P.IVA 04488570658, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di SALERNO al n. 4125 per un importo stimato in € 33.493,00 ma affidato ad € 18.759,46 al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.

Tale incarico di supporto, viene conferito ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, quale appunto incarico diretto sotto la soglia dei 40.000,00 € e giustificato in quanto il "*Pennella facente parte del RTP Serino/Pennella, qualificato e già conoscitore del progetto -avendolo redatto*" e per la carenza in organico dell'ente di tecnici.


Di fatto, con tale determinazione, viene a configurarsi un'estensione dell'incarico a uno dei componenti del RTP SERINO/PENNELLA ponendo in atto quindi un'ulteriore elusione della stima dei servizi di Ingegneria ed Architettura posti a base di gara.

Ancora, quello che desta maggior rilievo è l'incompatibilità tra le figure di Progettista/Direttore dei Lavori e quella di Supporto al Rup, in netto contrasto con quanto rubricato nell'articolo 31, comma 11 e nell'articolo 24, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016. Tale incarico appare poi in netto contrasto anche con i più basilari principi di trasparenza e correttezza del procedimento amministrativo ma soprattutto, l'intera azione amministrativa si pone in maniera negativa sull'operato dei soggetti attori di un appalto pubblico a solo svantaggio della Stazione appaltante, creando di fatto le condizioni in cui il "controllato" (Progettista – Direttore dei Lavori) coincida con il "controllore" (Supporto al RUP).


Alla luce di quanto sopra, dell'acclarata inerzia della Stazione Appaltante e in riferimento anche alla nota della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili U.O.D. n.9 – Edilizia Scolastica, prot. 2018 0720531 del 14/11/2018 a firma del Dirigente Ing. Nicola Di Benedetto, si rammenta che il mancato rispetto della normativa generale sugli appalti e sull'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, di cui al D.Lgs 50/2016, risulta essere causa di esclusione ai relativi finanziamenti.

Pertanto, con la presente si richiama ancora una volta, codesta stazione appaltante, a voler porre in essere e comunicare, le necessarie azioni atte a ripristinare le disposizioni violate come sopra indicate; Si informa, che decorsi giorni quindici dall'invio della presente, qualora codesta stazione appaltante non proceda ancora una volta, ad adottare i dovuti provvedimenti, Questo Ordine procederà ad informare le autorità competenti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Erminio Petecca)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Alessandra Trivelli)



Il Consigliere (Resp. ONSAI)
(Arch. Vincenzo De Maio)

